## Masi Agricola S.p.A.

Sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Monteleone 26 Capitale sociale Euro 43.082549,04 i.v. C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03546810239 - n. R.E.A. VR-345205

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MASI Agricola S.p.A.

del 29 giugno 2018 in unica convocazione

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MASI AGRICOLA S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti ordinaria di Masi Agricola S.p.A. (**"Società"**, **"Masi"** o **"Emittente"**) è convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2018, alle ore [•], presso [•], per discutere e deliberare il seguente

#### Ordine del Giorno

#### Assemblea Ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4. Determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6. Determinazione del compenso dei sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **PARTE ORDINARIA**

 Relazione sul punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rinvia alla relazione degli amministratori inclusa nel fascicolo di bilancio.

#### 2. Relazione sui punti n. 2, n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, con riferimento al secondo, terzo e quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 scade il mandato di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione pari a 9 (nel caso in cui non siano presentate liste o sia presentata una sola lista) o 11 (in caso di presentazione di due o più liste) componenti, eletti dall'Assemblea dei soci i quali devono possedere i requisiti previsti dallo statuto sociale e dalla normativa primaria e secondaria pro-tempore vigente.

A tale proposito, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in un numero di membri pari a 9 o a 11.

Il Consiglio di Amministrazione dimissionario si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, entro i predetti limiti.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 11 undici e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% del capitale sociale. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Si ricorda, inoltre, che un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Quando siano presentate due o più liste, alla elezione degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 9 nove componenti (di cui 2 due indipendenti);
- b. dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, 2 due componenti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto dallo statuto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo statuto.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di Amministratore, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi degli artt. 18 e 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'art. 24 dello statuto della Società prevede che agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a procedere a votazione per fissare l'emolumento da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dello statuto sociale e, se del caso, ad approvare un corrispettivo comprensivo dell'emolumento da destinare agli Amministratori investiti di particolari cariche e da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso.

#### 3. Relazione sui punti n. 5 e 6 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

#### Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Determinazione del compenso dei sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, con riferimento al quinto e sesto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 scade il mandato di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Con riferimento alla determinazione del numero dei Consiglieri, Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 25 il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ. ed è composto di 3 membri effettivi e 2 sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto della Società, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Tali liste, presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

Si ricorda, inoltre, che un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Inoltre, le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Si ricorda, infine, che per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a presentare le candidature alla carica di sindaco, in conformità alla disciplina statutaria sopra richiamata e, sulla base delle candidature proposte, a procedere a votazione per nominare, ai sensi degli artt. 25 e 26 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, fissandone la relativa durata in carica.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea, Vi ricordiamo che l'art. 25 dello statuto della Società prevede che l'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente e a quanto altro a termine di legge.

Vi rammentiamo, dunque, che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, i membri effettivi e i membri supplenti e a deliberare in merito al compenso annuale dei componenti dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Vi ricordiamo che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, cod. civ. al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei membri effettivi e dei membri supplenti a norma dell'art. 2398 cod. civ., nonché ad assumere le necessarie deliberazioni ai fini della determinazione del compenso ai componenti dell'organo di controllo per tutta la durata del loro ufficio ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, il tutto in conformità a quanto sopra indicato.

\*\*\*

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 13 giugno 2018

Sandro Boscaini

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Masi Agricola S.p.A.